



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

Regolamento del Nido d'Infanzia comunale "Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi"

Indice

Missione

Titolo I Organizzazione del servizio

- Art. 1 Modalità di erogazione
- Art. 2 Articolazione del servizio
- Art. 3 Calendario annuale
- Art. 4 Calendario settimanale e orario giornaliero

Titolo II Accesso alla fruizione del servizio

- Art. 5 Criteri di ammissione e di formazione delle graduatorie
- Art. 6 Presentazione delle domande di accesso
- Art. 7 Esecutività delle graduatorie
- Art. 8 Validità temporale ed utilizzazione delle graduatorie originarie
- Art. 9 Rinunce
- Art. 10 Esclusioni

Titolo III Fruizione del servizio

- Art. 11 Servizio ordinario
- Art. 12 Inserimento
- Art. 13 Permanenza presso il nido
- Art. 14 Assoggettamento a contribuzione ed esonero dal pagamento

Titolo IV Gestione e partecipazione

- Art. 15 Assemblea del nido
- Art. 16 Incontri e Colloqui
- Art. 17 Il Comitato consultivo
- Art. 18 Competenze del Comitato consultivo
- Art. 19 Convocazione e pubblicità
- Art. 20 Rapporto con il territorio

Titolo V Organizzazione dell'attività pedagogica

- Art. 21 Coordinamento pedagogico
- Art. 22 Referente del Nido
- Art. 23 La formazione
- Art. 24 L'integrazione dei bambini disabili
- Art. 25 Continuità tra i servizi educativi

Titolo VI Tutela della salute

- Art. 26 Disposizioni sanitarie
- Art. 27 Compiti del personale in relazione alla salute del bambino
- Art. 28 Alimentazione

Titolo VII Accesso ai locali

- Art. 29 Uso dei locali adibiti a nido
- Art. 30 Accesso ai locali

Titolo VIII Altre norme

- Art. 31 Divieto di fumare
- Art. 32 Vestiario
- Art. 33 Controlli sanitari del personale
- Art. 34 Tirocinanti volontari
- Art. 35 Norme finali

Appendice – Norme per la determinazione del contributo di frequenza

MISSIONE

Il Nido d'Infanzia Comunale "Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi" è una istituzione educativa e pedagogica, che si propone di accompagnare la crescita delle bambine e dei bambini, dai sei mesi ai tre anni di età, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie.

Il Nido assume una valenza comprensoriale essendo consentita la frequenza anche alle bambine ed ai bambini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che ne abbiano fatto richiesta al Comune di Corinaldo.

Il Nido è impegnato in un processo permanente di miglioramento della qualità educativa, che comprende come fattori fondamentali la professionalità degli operatori e la progettualità, programmazione, concertazione e socializzazione dei percorsi di apprendimento in attuazione delle finalità perseguite nel Piano di Zona d'Ambito.

Titolo I - Organizzazione del servizio

Art.1 - Modalità di erogazione

1.1 Il servizio di nido d'infanzia comunale, con sede nell'edificio di nuova costruzione sito in viale della Murata n. 63, è gestito in regime di concessione, in costante integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi d'ambito ed in stretta collaborazione con le famiglie.

Art. 2 - Articolazione del servizio

2.1 Il nido accoglie in tre sezioni 40 bambini, così suddivisi:

- lattanti (6/12 mesi) n. 11
- semi-divezzi (12/18 mesi) n. 15
- divezzi (18/36 mesi) n. 14

Art. 3 - Calendario annuale

- 3.1 L'anno educativo inizia il 1^a settembre e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3.2 La chiusura del servizio per festività nel corso dell'anno è la medesima prevista dal locale Istituto Comprensivo scolastico.
- 3.3 Nel mese di luglio viene attivato un servizio estivo settimanale in base al numero di richieste che perverranno annualmente.

Art. 4 - Calendario settimanale e orario giornaliero

- 4.1 Il nido d'infanzia è aperto dal lunedì al venerdì e può essere:
- a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 16,30
 - a tempo parziale con orario dalle ore 7,30 alle ore 14,00.
- 4.2 Ove richiesto da almeno 5 famiglie, verrà organizzato:
- un servizio di pre-scuola dalle ore 7,00 alle ore 7,30;
 - un servizio di post-scuola dalle ore 16,30 alle ore 18,30;
 - il prolungamento del calendario settimanale del servizio fino al sabato (orario 7,30 – 13,30)
- 4.3 L'organizzazione del servizio e degli orari è suscettibile, annualmente, di variazione su richiesta del Comitato consultivo del Nido e previa approvazione di apposito atto d'indirizzo da parte della Giunta Municipale.
- 4.4 A cura del Concessionario, possono essere organizzati servizi aggiuntivi in riferimento alle seguenti attività :
- prolungamento del calendario annuale di servizio fino al mese di agosto;
 - apertura straordinaria del nido per attività particolari legate all'animazione e al tempo libero;
 - attività ludico-laboratoriali e spazio per bambini e genitori, previsti il sabato e la domenica.
- L'erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente e con rapporto economico diretto tra concessionario e utenti.

Titolo II - Accesso alla fruizione del servizio

Art. 5. - Criteri di ammissione e di formazione delle graduatorie

5.1. I bambini già frequentanti il nido sono automaticamente ammessi per l'anno educativo successivo, senza necessità di presentare ulteriori domande d'iscrizione, salvo rinuncia scritta da prodursi almeno 20 giorni prima dell'inizio del medesimo.

5.2. Qualora le richieste superassero i posti disponibili, verrà redatta specifica graduatoria, secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti applicando i seguenti criteri:

a. Composizione del nucleo familiare

| | |
|---|----------|
| 1) nucleo monoparentale (bambino con un solo genitore convivente) | punti 12 |
| 2) Stato di gravidanza della madre (documentato con certificazione) | punti 6 |
| 3) Fratelli fino a 3 anni d'età | punti 6 |
| 4) Fratelli fino a 6 anni d'età | punti 4 |
| 5) Fratelli fino a 14 anni d'età | punti 2 |
| 6) Assenza, nella famiglia convivente, di persone di età compresa fra i 18 e i 60 anni, in condizione non lavorativa e che non frequentano corsi di studio regolari | punti 6 |
| 7) Presenza, nella famiglia convivente, di persone affette da gravi malattie o invalidità certificate | punti 8 |

b. Attività lavorativa dei genitori

Madre

1 - tipo di lavoro

| | |
|-----------------------|----------|
| 1.1 lavoro dipendente | punti 10 |
| 1.2 lavoro autonomo | punti 8 |

2 - lavoro in turnazione

| | |
|--------------------------------|---------|
| 2.1. turni a settimane alterne | punti 6 |
| 2.2 turni a giorni alterni | punti 8 |

3 - lavoro mattina e pomeriggio

| | |
|----------------------------------|---------|
| 3.1 dal lunedì al venerdì | punti 8 |
| 3.2 fino a 3 rientri settimanali | punti 6 |

4 - sabato lavorativo

punti 4

5 - orario giornaliero di lavoro

| | |
|-------------------|---------|
| 5.1 meno di 6 ore | punti 2 |
| 5.2 fino a 6 ore | punti 4 |
| 5.3 oltre 6 ore | punti 8 |

6 - orario di lavoro settimanale

| | |
|--------------------|---------|
| 6.1 da 18 a 24 ore | punti 2 |
| 6.2 da 25 a 36 ore | punti 4 |
| 6.3 oltre 37 ore | punti 8 |

7 - pendolarità: distanza del luogo di lavoro dall'abitazione (percorsi quotidiani)

| | |
|-------------------|----------|
| 7.1 da 10 a 30 km | punti 8 |
| 7.2 oltre 30 km | punti 12 |

8 - lavoro fuori sede

| | |
|--|----------|
| 8.1 con rientri a casa settimanali o infra | punti 8 |
| 8.2 con permanenze fuori casa superiori ad una settimana | punti 16 |

Per la valutazione della condizione lavorativa del **padre** valgono gli stessi parametri di valutazione sopra indicati, mentre *sono dimezzati i relativi punteggi*.

5.3 In ogni caso, l'accesso al servizio non è correlato con la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Tale situazione è presa in considerazione solo successivamente all'intervenuta ammissione, ai fini della verifica della capacità dello stesso nucleo familiare di corrispondere integralmente i contributi dovuti ai sensi delle specifiche deliberazioni vigenti. Per composizione del nucleo familiare si intende quella risultante presso l'Anagrafe del Comune, con possibilità di specifici accertamenti.

- 5.4 L'ammissione di residenti in altri Comuni avviene in via subordinata, ovvero in presenza di ulteriori posti disponibili ad intervenuto soddisfacimento delle domande dei residenti nel Comune di Corinaldo e secondo la rispettiva collocazione in graduatoria. La concessione di eventuali esoneri concessi dal Comune di residenza dal pagamento della contribuzione dovuta, è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno dell'ente stesso.
Sono altresì ammessi alla fruizione del servizio, al pari dei residenti, anche coloro che prestano la propria attività lavorativa presso ditte del luogo, previo convenzionamento tra l'Ente ed il rispettivo datore di lavoro.
- 5.5 La redazione della graduatoria, sulla base dei criteri sopra esposti, viene predisposta dal Referente del Nido in collaborazione con il personale educativo e con il Comitato Consultivo ed approvata con determinazione del Responsabile comunale della 1^ Area.

Art. 6 - Presentazione delle domande di accesso

- 6.1. Entro il mese di maggio vengono aperte le iscrizioni con appositi Bandi pubblici i quali contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sugli eventuali criteri selettivi per l'accesso. Le domande vanno inoltrate utilizzando appositi moduli, predisposti dal referente del Nido, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
- 6.2. Durante il periodo di ricevimento delle domande, le famiglie interessate possono prendere contatto con le educatrici del nido e con l'ufficio competente del Comune, al fine di acquisire tutte le informazioni utili.
- 6.3. Le famiglie che ritengono di dover rappresentare particolari problematiche di ordine socio-familiare o attinenti lo sviluppo psicofisico del bambino, possono richiedere, anche per il tramite dei servizi sociali del Comune, colloqui specifici con le educatrici e con il servizio materno-infantile del Distretto Sanitario di Senigallia che si avvale di figure professionali specifiche.
- 6.4. Nella domanda di iscrizione dovrà essere specificato la richiesta di ammissione al servizio pre-scuola, post-scuola e/o nella giornata del sabato e nel mese di luglio.

Art. 7 - Esecutività delle graduatorie

- 7.1 La graduatoria delle domande, presentate entro il termine stabilito viene pubblicata presso la struttura del Nido e gli uffici del Comune, entro il 21° giorno successivo a detto termine. La graduatoria viene trasmessa al domicilio dei richiedenti, dal competente ufficio comunale, entro la data di pubblicazione della stessa.
- 7.2. Circa la rispettiva attribuzione dei punteggi e la conseguente collocazione in graduatoria, gli interessati possono avanzare ricorso al Sindaco, entro il periodo di dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
- 7.3. I ricorsi sono esaminati e definiti con specifica disposizione del Responsabile del Settore.
- 7.4. La graduatoria definitiva è resa esecutiva con disposizione del Responsabile del Settore. Qualora l'eventuale accoglimento di uno o più ricorsi avesse determinato la variazione della graduatoria originaria di cui al punto 7.1. la graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 8 - Validità temporale ed utilizzazione delle graduatorie originarie

- 8.1 Le graduatorie di cui al precedente art.7 rimangono in vigore fino ad esaurimento e saranno utilizzate non appena si verifichi una disponibilità di posti.
- 8.2 Eventuali domande di ammissione al Nido presentate durante l'anno verranno esaminate e se idonee saranno messe in lista d'attesa.

Art. 9 – Rinunce

- 9.1 La rinuncia alla fruizione del servizio può essere effettuata, con comunicazione scritta indirizzata al Responsabile del Settore ed al concessionario almeno venti giorni prima della effettiva decorrenza.
- 9.2 Il rinunciatario viene escluso dalla graduatoria valida per quell'anno.
- 9.3 In caso di ripensamento motivato da esigenze e necessità, o da cambiamenti della condizione di vita familiare, dietro richiesta scritta dei genitori, i nominativi vengono reinseriti all'ultimo posto dell'eventuale lista di attesa, secondo la data di presentazione delle domande.

Art. 10 – Esclusioni

- 10.1. Si procede all'esclusione dalla fruizione del servizio, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore, qualora, a partire dal 15 ottobre, un bambino risulti avere frequentato il nido, per due mesi consecutivi, per un numero di giorni effettivi inferiore a 10 mensili senza giustificato motivo.
- 10.2. Il suddetto provvedimento viene adottato previo avviso, trasmesso a tutte le famiglie interessate, a seguito di segnalazione da parte del Referente del Nido.
- 10.3. L'esclusione dalla fruizione del servizio può essere disposta, con provvedimento motivato del responsabile del Settore, anche in caso di mancato pagamento della prescritta tariffa e/o reiterato e frequente mancato rispetto degli orari di funzionamento del nido e delle norme che regolano la fruizione del servizio, come indicati nel presente regolamento e nelle conseguenti disposizioni attuative. Detto provvedimento può essere assunto solo in presenza di specifiche segnalazioni scritte del Responsabile del Nido, sentito il Comitato consultivo.

Titolo III - Fruizione del servizio

Art. 11 - Servizio ordinario

- 11.1 Tutti i bambini devono essere presenti al nido entro le ore 9:00 ed entro le stesse ore 9:00 deve essere comunicata l'eventuale assenza, per la giornata stessa oppure, se del caso, per i giorni successivi, in relazione a stati morbosi del bambino.
- 11.2 Eventuali accordi preventivi che, in relazione alle preferenze della famiglia, prevedano la presenza del bambino in un successivo momento della mattinata, comunque non posteriore alle ore 10.30, hanno carattere eccezionale e vanno definiti con le Educatrici del Nido.

Art. 12 - Inserimento

- 12.1. Per i nuovi iscritti, l'inserimento al nido viene concordato dai genitori con le educatrici del nido, previa presentazione del certificato rilasciato dalla ASUR – Z.T. n. 4. attestante l'idoneità del bambino alla frequenza. Durante la prima settimana di frequenza del bambino, ammesso per la prima volta al nido, uno dei genitori, o chi ne fa le veci, è tenuto ad essere presente, al fine di favorire un buon inserimento.

Art. 13 - Permanenza presso il nido

- 13.1 I bambini frequentanti l'asilo nido hanno garantito il diritto di frequentare fino al compimento del 3° anno di età. Qualora al compimento del 3° anno d'età non possano essere ammessi alla scuola d'infanzia, possono frequentare il nido fino al termine dell'anno scolastico.
- 13.2 E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare il personale educativo ad ammettere bambini di età superiore nel rispetto del limite previsto dalle normative regionali nel periodo in cui è attivo il nido estivo, anche per un numero ridotto di ore rispetto all'orario normale.

Art. 14 - Assoggettamento a contribuzione ed esonero dal pagamento

- 14.1 Il servizio del nido d'infanzia è un servizio soggetto a contribuzione da parte degli utenti.
- 14.2 I criteri relativi alla determinazione delle tariffe, modalità e termini di pagamento nonché l'eventuale concessione di esonero totale o parziale dal pagamento della retta sono determinati dal Regolamento.

Titolo IV - Gestione e partecipazione

Art. 15 - Assemblea del nido

- 15.1. L'Assemblea, costituita dai genitori dei bambini e dal personale in servizio nel nido, si riunisce all'inizio di ogni anno e ogni volta lo richieda un terzo dei genitori, il Presidente del Comitato Consultivo, l'Assessore o il Responsabile del Settore. L'assemblea elegge i rappresentanti dei genitori che dovranno far parte del Comitato e che rimarranno in carica per tutto il tempo in cui il proprio figlio frequenterà il nido.
- 15.2. L'assemblea discute problemi generali del nido ed esplica funzioni propositive al Comitato Consultivo.

Art. 16 - Incontri e colloqui

- 16.1. Prima dell'inizio dell'inserimento e durante l'anno i genitori, o chi ne fa le veci, effettuano con il personale educativo colloqui informativi finalizzati ad una approfondita conoscenza circa le abitudini e lo sviluppo psicofisico del bambino e la vita del bambino nel nido.
- 16.2. Il personale educativo indice, ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque non meno di due volte l'anno, incontri di tutti i genitori dei bambini per presentare, discutere e verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse.

Art. 17 - Il Comitato Consultivo

- 17.1 La struttura educativa del Nido è dotata di un Comitato Consultivo cui spetta di vigilare sull'andamento della struttura stessa.
- 17.2 Il Comitato Consultivo é composto da:
- a) n. 2 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea;
 - b) n. 1 rappresentante del personale educativo designato con decisione collegiale dal personale educativo;
 - c) n. 2 rappresentanti del Comune (di cui un rappresentante di minoranza);
- 17.3 Il rappresentante del personale educativo svolge anche le mansioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato.
- 17.4 Il Comitato Consultivo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente scelto tra i propri componenti;
- 17.5 La durata del Comitato consultivo corrisponde a quella del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Competenze del Comitato Consultivo

- 18.1 Il Comitato Consultivo concorre al funzionamento del servizio, garantisce un rapporto costante con gli utenti e gli operatori e ha compiti propositivi e consultivi. In particolare il Comitato:
- stabilisce annualmente l'organizzazione del servizio e degli orari da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:

- esamina e discute la CARTA DELLA QUALITA' dei servizi (art. 2 – comma 461 legge n. 244/07) proposta dal Concessionario ed approvata dall'Amministrazione Comunale;
- esamina e discute il progetto educativo del nido, formulando osservazioni e proposte;
- verifica l'adeguatezza e la funzionalità delle strutture segnalando al concessionario e agli uffici centrali eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
- promuove attività di formazione per genitori, mostre o iniziative di carattere cittadino finalizzate a far conoscere l'attività educativa del nido ed a far crescere la sensibilità della comunità sui problemi dei bambini;
- promuove iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;
- esprime indicazioni sull'acquisto del materiale ludico – educativo;

Art. 19 - Convocazione e pubblicità

- 19.1. Il Comitato Consultivo è convocato dal presidente almeno 7 giorni prima della riunione mediante lettera scritta e con indicazione puntuale dell'Ordine del giorno, a cura e spese del gestore.
- 19.2. Le sedute sono pubbliche, della convocazione e delle decisioni prese è data pubblicità mediante affissione del relativo Verbale all'albo del Nido e del Comune.
- 19.3. Il comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20 - Rapporti con il territorio

- 20.1 Il nido è parte attiva della vita civica della comunità territoriale ed è impegnato in modo costante nella costruzione della vita sociale del territorio portandovi anzitutto la presenza e l'apporto originale dei bambini e delle bambine.

Titolo V - Organizzazione dell'attività pedagogica

Art. 21 – Coordinamento pedagogico

- 21.1 Essenziale alla qualificazione dell'attività educativa espletata dal Nido è la funzione di coordinamento pedagogico, che comprende le seguenti prestazioni fondamentali:
- elaborazione, realizzazione e supervisione del Progetto educativo annuale e del Programma di gestione del servizio, d'intesa con il Comitato consultivo e con l'A.T.O. Sociale n. 8, da approvarsi a cura dell'Amministrazione comunale, comprendente: obiettivi, metodologia, verifica, valutazione e documentazione delle attività;
 - monitoraggio della qualità educativa del servizio;
 - proposta e programmazione della formazione;
 - consulenze pedagogiche ai genitori;
 - proposte in merito a innovazioni nell'offerta del servizio.
- La funzione di coordinamento è svolta da personale qualificato a cura del Concessionario.

Art. 22 - Referente del nido

- 22.1 Il Responsabile del nido, scelto, tra il personale Educativo, dal Comitato Consultivo, assolve al ruolo di Referente nelle comunicazioni tra la struttura e gli altri servizi comunali e scolastici;
- 22.2 Al Referente sono affidate, per il calendario scolastico, funzioni di coordinamento ed organizzazione quotidiana interna alla struttura stessa;

- 22.3 Sarà designato anche un vice-referente che avrà il compito di collaborare con il referente e di sostituirlo in caso di assenza.
- 22.4 L'Amministrazione comunale ed il Comitato Consultivo fanno riferimento al Referente per qualsiasi problema o informazione di servizio.

Art. 23 - La formazione

- 23.1 La formazione è un diritto-dovere degli operatori, pertanto la Cooperativa che gestisce il servizio del Nido organizza almeno annualmente attività di formazione ed aggiornamento con la collaborazione di esperti del settore al fine di migliorare la professionalità, arricchire le conoscenze, facilitare un'elaborazione attiva, offrire metodologie di osservazione e progettazione, stimolare la progettazione di nuovi interventi e il confronto con le più qualificate esperienze educative nazionali.

Art. 24 - Integrazione dei bambini disabili

- 24.1. Il nido d'infanzia riconosce il valore positivo della presenza al suo interno del bambino disabile e/o svantaggiato e promuove programmi di inserimento ed integrazione socio-educativa partecipando alla rete istituzionale definita per l'integrazione dei disabili, e/o degli svantaggiati secondo quanto sancito dalla normativa vigente.
- 24.2. E' garantita la presenza a cura del concessionario di personale qualificato con formazione specifica, allo scopo di rispondere efficacemente alle esigenze del singolo caso tenendo conto delle connotazioni generali del servizio.
- 24.3. La permanenza al nido del soggetto disabile e/o svantaggiato prevede la programmazione e l'attivazione di interventi educativo-assistenziali mirati ad una migliore fruizione del servizio da parte del soggetto e della sua famiglia, secondo il criterio della continuità tra famiglia e servizi educativi e tra i diversi servizi.

Art. 25 - Continuità tra servizi educativi

- 25.1 L'Amministrazione Comunale promuove un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa tra il nido e la scuola d'infanzia statale per la realizzazione di un sistema formativo integrato per la prima infanzia che persegua l'uguaglianza delle opportunità educative e l'unitarietà del percorso di vita dei bambini.

In particolare per quanto riguarda il nido e la scuola d'infanzia la continuità educativa viene attuata attraverso gli incontri sistematici, ogni anno educativo, tra gli operatori dei servizi educativi, le visite di conoscenza e familiarizzazione, lo scambio di documentazione e altre iniziative opportunamente programmate.

Titolo VI - Tutela della salute

Art. 26 - Disposizioni sanitarie

- 26.1. Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico - sanitaria sono assicurati dal Servizio Materno Infantile dell'ASUR.
- 26.2. Il S.M.I. inoltre garantisce la consulenza al nido ed in particolare nel caso in cui sono inseriti bambini disabili.
- 26.3. Le norme relative alla sorveglianza sanitaria, riguardanti sia gli adulti che i minori che in qualsiasi modo frequentino il servizio, vengono definite in un apposito accordo tra Concessionario e ASUR, in base alle leggi vigenti, d'intesa con l'Amministrazione comunale.
- 26.4. Al momento dell'ammissione al nido i bambini devono essere muniti di certificato medico che attesti l'assenza di malattie contagiose ed infettive in atto.

Art. 27 - Compiti del personale in relazione alla salute del bambino

- 27.1. La frequenza al nido presuppone un buono stato di salute perché il bambino possa meglio partecipare ai vari momenti comunitari e perché il bambino malato non divenga fonte di contagio per gli altri bambini. Pertanto è necessario allontanare subito il bambino quando si manifestino le condizioni segnalate dalla ASUR con apposita comunicazione.
- 27.2. Il certificato medico per la riammissione al nido deve essere presentato nei casi e nelle modalità definite in accordo con le indicazioni della competente ASUR.
- 27.3. Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci, salvo in particolari casi eccezionali, su richiesta scritta dei genitori corredata di certificazione e protocollo di somministrazione del pediatra.
- 27.4. Nel caso in cui i bambini siano assenti per motivi di salute, per più di cinque (5) giorni (compresi i festivi), i rispettivi genitori o chi ne fa le veci, devono avvisare e presentare il relativo certificato del medico curante direttamente all'educatrice di riferimento, al momento della riammissione al Nido d'infanzia.
- 27.5. Le assenze superiori ai cinque (5) giorni (compresi i festivi) per motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate per iscritto direttamente all'educatrice di riferimento e prevedere la data del rientro al Nido del bambino.

Art. 28 - Alimentazione

- 28.1. La dieta al nido è regolata dalle tabelle dietetiche appositamente predisposte da dietisti della ASUR a tutela dello stato di salute.
- 28.2. Per i bambini che necessitano di diete particolari i genitori sono tenuti a presentare un certificato medico.
- 28.3. Le tabelle dietetiche sono predisposte in modo diversificato tenendo conto delle abitudini e tradizioni alimentari dei bambini di culture e religioni diverse.
- 28.4. I pasti sono preparati presso la mensa del nido nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, con l'utilizzo di materie prime derivanti da produzioni biologiche per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato. È espressamente vietata la somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.
- 28.5. I menù sono affissi quotidianamente all'entrata del Nido ed il personale educativo è a disposizione dei genitori per stabilire buone abitudini alimentari e discutere con loro qualsiasi problema individuale legato all'alimentazione, indirizzando all'assunzione di comportamenti alimentari corretti.

Titolo VII - Accesso ai locali

Art. 29 - Uso dei locali adibiti a nido

- 29.1. I locali adibiti a nido possono essere utilizzati solo per lo svolgimento delle attività educative, delle riunioni di servizio e del comitato consultivo e per lo svolgimento di iniziative che realizzano la funzione di promozione della cultura dell'infanzia, previa verifica delle opportune garanzie di corretto utilizzo da parte del Comitato Consultivo stesso.

Art. 30 - Accesso ai locali

- 30.1. L'accesso ai locali adibiti a nido è consentito ai genitori dei bambini iscritti o a chi ne fa le veci, per l'affidamento e il ritiro giornaliero dei bambini e per ogni altra ragione prevista dal presente regolamento.
- 30.2. Il ritiro dei bambini può essere effettuato, anche previa comunicazione verbale dei genitori o di chi ne fa le veci al personale educativo, da parte dei familiari maggiorenni che siano stati previamente autorizzati per iscritto all'atto dell'iscrizione al Nido.

- 30.3. L'accesso ai locali é vietato a chiunque intenda esercitare attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere.

Titolo VIII - Altre norme

Art. 31 - Divieto di fumare

- 31.1 Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584 e successive modificazioni ed aggiunte, nei locali adibiti a nido è vietato fumare a chiunque vi faccia ingresso per qualsiasi motivo e in qualsiasi orario.

Art. 32 - Vestiario

- 32.1 Il personale educativo, ausiliario e di cucina è tenuto ad indossare durante lo svolgimento del servizio un vestiario dignitoso ed adeguato, in conformità alla normativa del settore.

Art. 33 - Controlli sanitari del personale

- 33.1. Tutto il personale in servizio presso il nido dovrà sottoporsi periodicamente a visita di controllo sanitario con particolare attenzione all'accertamento di malattie professionali.
- 33.2. Per quanto riguarda la medicina preventiva per la sicurezza e l'igiene sul lavoro la periodicità delle visite sarà indicata dal medico competente.
- 33.3. Il personale straordinario dovrà sottoporsi ad accertamento sanitario preventivo.
- 33.4. In caso di particolari necessità l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriori controlli sul personale.

Art. 34 - Tirocinanti volontari

- 34.1. Il Concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione.

Art. 35 – Norme finali

- 35.1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti norme nazionali e regionali, il testo unico delle leggi sanitarie, il vigente capitolato prestazionale per la gestione in concessione del Nido.
-
-

APPENDICE

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FREQUENZA

Le rette mensili e giornaliere sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale in base all'ISEE e alla permanenza del bambino al Nido.

In sede di prima applicazione sono individuate le seguenti fasce di reddito e correlate tariffe di fruizione del servizio da corrispondersi direttamente al concessionario.

QUOTA FISSA MENSILE

| REDDITO | TEMPO PARZIALE | TEMPO PIENO |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| 1^ FASCIA – FINO A €8.000,00 | €180,00 | €218,00 |
| 2^ FASCIA – FINO A €12.000,00 | €218,00 | €246,00 |
| 3^ FASCIA – FINO A €16.000,00 | €282,00 | €324,00 |
| 4^ FASCIA – FINO A €20.000,00 | €324,00 | €362,00 |
| 5^ FASCIA – OLTRE €20.000,00 | €362,00 | €407,00 |

Per i servizi attivati su richiesta delle famiglie, sono previste le seguenti percentuali di maggiorazione da applicare alla quota fissa mensile relativa al “tempo pieno” determinata per ognuna delle fasce di reddito suindicate:

SERVIZIO PRE-SCUOLA: + 0,50%

SERVIZIO POST-SCUOLA: + 10%

PROLUNGAMENTO DEL CALENDARIO SETTIMANALE DEL SERVIZIO FINO AL SABATO: +10%

Per il Nido estivo (mese di luglio), è consentita anche la fruizione settimanale del servizio con conseguente applicazione della seguente tariffa: **QUOTA MENSILE (A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE) COME SOPRA ARTICOLATA: 4**

A richiesta degli utenti, l'erogazione dei servizi aggiuntivi indicati all'art. 4.4 del presente Regolamento avviene con rapporto economico diretto tra concessionario e utenti medesimi.

La quota fissa mensile è ridotta per assenze di malattia, esclusi i giorni di chiusura del nido, nel modo seguente:

- per assenze continuative di 5 giorni lavorativi: meno €30,00,
- per assenze continuative dal sesto giorno: meno €5,16 giornalieri.

In presenza, inoltre, di eventuali altri figli frequentanti contemporaneamente il Nido si ha diritto ad una riduzione del 30% - 40% e 50% rispettivamente per il secondo e terzo figlio e successivi al terzo.